

**REGOLAMENTO (CE) N. 2654/1999 DELLA COMMISSIONE**  
del 16 dicembre 1999

**che modifica il regolamento (CEE) n. 2921/90 relativo alla concessione di aiuti per il latte scremato destinato alla fabbricazione di caseina e di caseinati**

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

*Articolo 1*

visto il regolamento (CE) n. 1255/1999 del Consiglio, del 17 maggio 1999, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore del latte e dei prodotti lattiero-caseari<sup>(1)</sup>, in particolare l'articolo 15,

L'articolo 1 del regolamento (CEE) n. 2921/90 è modificato nel seguente modo:

considerando quanto segue:

- (1) il regolamento (CE) n. 1255/1999 sostituisce, con effetto dal 1° gennaio 2000, il regolamento (CEE) n. 804/68 del Consiglio<sup>(2)</sup>, modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1587/96<sup>(3)</sup>, e, tra l'altro, il regolamento (CEE) n. 987/68 del Consiglio, del 15 luglio 1968, che stabilisce le norme generali per la concessione di un aiuto per il latte scremato trasformato in caseina e caseinati<sup>(4)</sup>, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 1435/90<sup>(5)</sup>. Onde tener conto del nuovo regime, è necessario modificare le disposizioni del regolamento (CEE) n. 2921/90 della Commissione, del 10 ottobre 1990, relativo alla concessione di aiuti per il latte scremato destinato alla fabbricazione di caseina e di caseinati<sup>(6)</sup>, modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 2501/1999<sup>(7)</sup>. In tale prospettiva, occorre completare il regolamento stabilendo le definizioni dei prodotti interessati da tale regime e precisare l'organismo al quale i richiedenti devono presentare le domande di aiuto. Dette disposizioni sono applicabili a decorrere dal 1° gennaio 2000;
- (2) il comitato di gestione per il latte e i prodotti lattiero-caseari non ha emesso alcun parere nel termine fissato dal suo presidente,

1) al paragrafo 2, il testo della frase introduttiva è sostituito dal seguente:

«2. L'aiuto è versato sulla base di una domanda scritta presentata dal produttore di caseina o di caseinati all'organismo competente dello Stato membro in cui sono stati fabbricati la caseina e i caseinati. Nella domanda vengono indicati:»;

2) è aggiunto il seguente paragrafo:

«4. Ai sensi del presente regolamento, si intende per:

- a) "Latte scremato": prodotto ottenuto dalla mungitura di una o più vacche o capre, senza alcuna aggiunta e che ha subito soltanto una parziale scrematura al fine di ridurre il suo tenore di materie grasse allo 0,10 % al massimo.
- b) "Caseina greggia": prodotto non solubile in acqua, ottenuto a partire da latte scremato tramite precipitazione per acidificazione microbica o tramite acidi, caglio o altri enzimi coagulanti del latte, fatta salva un'eventuale preventiva applicazione di scambi ionici e di procedimenti di concentrazione.
- c) "Caseine": prodotto lavato e essiccato, non solubile in acqua, ottenuto a partire da caseina greggia o da latte scremato tramite precipitazione per acidificazione microbica o tramite acidi, caglio o altri enzimi coagulanti del latte, fatta salva un'eventuale preventiva applicazione di scambi ionici e di procedimenti di concentrazione.
- d) "Caseinati": prodotti ottenuti per essiccamento di caseina o di caseina greggia trattate con neutralizzanti.»

*Articolo 2*

Il presente regolamento entra in vigore il 1° gennaio 2000.

<sup>(1)</sup> GU L 160 del 26.6.1999, pag. 48.

<sup>(2)</sup> GU L 148 del 28.6.1968, pag. 13.

<sup>(3)</sup> GU L 206 del 16.8.1996, pag. 21.

<sup>(4)</sup> GU L 169 del 18.7.1968, pag. 6.

<sup>(5)</sup> GU L 138 del 31.5.1990, pag. 8.

<sup>(6)</sup> GU L 279 dell'11.10.1990, pag. 22.

<sup>(7)</sup> GU L 304 del 27.11.1999, pag. 13.